

CONCORDATO, LIMITI AL LIQUIDATORE

di GIOVANNI B. NARDECCHIA

Non è legittimo nominare il liquidatore giudiziale nel caso di concordato preventivo diverso da quello «per cessione dei beni». E, in ogni caso, non può essere designato liquidatore giudiziale chi ricopre già l'incarico di commissario giudiziale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 1237 del 2013, che ha cassato il decreto di omologa del tribunale nella parte in cui aveva nominato il liquidatore giudiziale e il comitato dei creditori in un concordato non qualificabile «per cessione dei beni», censurando altresì il fatto che la scelta fosse caduta sulla persona del commissario giudiziale.

Il liquidatore (al pari del comitato dei creditori) rappresenta un organo necessario e non eventuale nella sola ipotesi di concordato per cessione dei beni, essendo altrimenti la liquidazione affidata allo stesso debitore.

Nel concordato per cessione dei beni l'esecuzione è attribuita per legge in modo esclusivo al liquidatore, escludendo implicitamente la normativa vigente che tale attività possa essere svolta in modo parallelo o sostitutivo dal debitore concordatario.

Interpretazione che pare dovuta sia alla luce della natura della *cessio bonorum*, ove si ritenga, correttamente, che essa comporti sempre e necessariamente la perdita per il debitore del potere di amministrare e disporre dei beni ceduti, sicché alla liquidazione non può provvedere lo stesso debitore, venendo diversamente l'effetto essenziale della cessione, sia perché l'art. 182 l.fall. richiama per il liquidatore i requisiti soggettivi previsti per il curatore fallimentare.

Requisiti che attengono sia alla professionalità che all'indipendenza del liquidatore.

Secondo la Corte il richiamo all'art. 28 l.fall., ai profili di incompatibilità richiamati dalla norma, deve escludere altresì che le funzioni di liquidatore possano essere assunte dal commissario giudiziale.

Perché, così facendo, si attribuirebbero allo stesso soggetto la funzione di sorveglianza dell'adempimento del concordato e quella gestoria della procedura, innescando una situazione di potenziale conflitto di interessi che costituisce condizione ostativa alla nomina.

La Corte, in continuità con quanto già sostenuto dopo la riforma dalle sezioni unite nella sentenza nr. 19056/2008, sottolinea correttamente la natura dispositiva e quindi derogabile dell'art. 182 l.fall., disposizione che

attribuisce al tribunale il potere di nomina del liquidatore e di determinazione delle modalità di liquidazione "se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente".

Le condizioni di esercizio del potere suppletivo del tribunale sono dunque rappresentate dall'essere il concordato per cessioni di beni (concordato che, secondo una recente sentenza delle sezioni unite della cassazione, la nr. 1521/2013, è caratterizzato dall'impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore, senza che sussista l'obbligo, da parte del debitore, di assicurare una percentuale predeterminata di soddisfacimento ai creditori) e dalla mancanza nella proposta concordataria di disposizioni circa le modalità di liquidazione dei beni ceduti

Il che significa che, qualora la proposta contenga l'indicazione di un nominativo cui affidare la liquidazione dei beni, il tribunale ha l'obbligo e non la mera facoltà di seguire tale indicazione.

Potere di nomina del liquidatore da parte del tribunale che permane, al contrario, nel caso in cui il liquidatore sia stato indicato da chi propone il concordato senza rispettare i requisiti di legge, ove cioè il debitore non ottemperi a quanto prescritto dall'art. 28 l.fall., circa i requisiti soggettivi del liquidatore medesimo.